

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VENEZIA RELATIVA ALLA  
GESTIONE DEL TEATRO GOLDONI DI VENEZIA**

L'anno 2007, il giorno 30 (trenta), del mese di Marzo, presso il Teatro Goldoni di Venezia,  
San Marco 4650/B

**TRA:**

- 1) L'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "CARLO GOLDONI", rappresentata dal Presidente dell'Associazione stessa, domiciliato presso l'Associazione stessa in Venezia, San Marco n.4650/b. Domicilio fiscale dell'Associazione: Venezia – San Marco n. 4650/b, codice fiscale n. 02630880272
- 2) IL COMUNE DI VENEZIA, con sede in Venezia, Cà Farsetti 4136, C.F. e P. I.V.A. 00339370272, rappresentato dal Prof. Giandomenico Romanelli, nato a Venezia il 01.02.1945, residente a Venezia Castello, nella sua qualità Direttore Centrale Beni, Attività e Produzioni Culturali.

**PREMESSO:**

che con convenzione N. 126322 di Rep.Mun.: in data 10 Febbraio 1995, registrata a Venezia il 21 febbraio 1995 al n. 1483, Serie Atti Privati, è stato concesso in comodato gratuito il Teatro Goldoni di Venezia, all'Associazione Teatro Stabile, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto;

Che, la convenzione di concessione in comodato del Teatro Goldoni, di proprietà del Comune di Venezia è scaduta in data 6 agosto 1999;

che, l'art. 3 della convenzione scaduta stabilisce che il comodato del Teatro, avrà termine con l'eventuale scioglimento dell'Associazione Teatro Stabile o con il recesso dall'Associazione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto che l'Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 27.1.1992 n.8, esecutiva il 19.3.1992 per presa d'atto e depositata agli atti del Comune di Venezia;

che l'art. 13 dello Statuto predetto stabilisce inoltre che gli enti locali territoriali, soci fondatori, garantiscono la disponibilità delle sedi teatrali, coprono le relative spese di esercizio e contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Associazione;

ravvisata la necessità di rinnovare formalmente la convenzione di concessione in comodato per gli anni 2007/2008/2009;

ravvisata, inoltre, la necessità di aggiornare il testo della convenzione indicando il numero di giornate disponibili per il Comune a titolo gratuito e stabilendo rapporti di collaborazione e informazione;

che, con deliberazioni n. 486/41211 e n. 542/45620, sopracitata veniva prorogata la Convenzione n. 126322 di Rep.Mun. Sopracitata, e approvate alcune modifiche ed integrazioni alla medesima Convenzione;

**Tutto ciò premesso,**

si conviene e si stipula quanto segue:

## **CONVENZIONE**

### **ART.1**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART.2**

Il Comune, in qualità di socio fondatore del Teatro Stabile concede allo stesso in comodato gratuito il Teatro Goldoni di Venezia per la realizzazione delle finalità di cui all'art.3 dello Statuto dell'Associazione.

L'Associazione Teatro Stabile garantisce la programmazione annuale degli spettacoli in modo da assicurare la valorizzazione del teatro come teatro della città, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

### **ART.3**

La Concessione in comodato del Teatro Goldoni avrà termine con l'eventuale scioglimento dell'Associazione o con il recesso dall'Associazione da parte del Comune di Venezia ai sensi dell'art.4 dello Statuto nonché nel caso in cui al successivo art.14.

### **ART.4**

Il comodatario è responsabile e custode della proprietà comunale affidatagli ed al termine della concessione dovrà riconsegnare il Teatro con le sue pertinenze nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il

deterioramento per solo effetto dell'uso e senza colpa del comodatario, in piena e libera disponibilità ai sensi dell'art. 1804 del Codice Civile.

#### **ART.5**

Il Comune di Venezia si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria del teatro e più specificatamente rientrano tra le spese: l'assicurazione dell'immobile per incendio e R.C, i costi di energia elettrica, acqua e Vigili del Fuoco. Il rimborso per le prestazioni dei Vigili del Fuoco è riconosciuto secondo le seguenti modalità:

1. Una quota pari al 50% del costo complessivo dei V.V.F.F. per gli spettacoli teatrali ove a fronte del servizio effettuato si attuino obbligatoriamente le prescrizioni che determinano un rimborso da parte delle Compagnie ospitate.
2. Nessun rimborso del servizio ove il teatro sia affidato in concessione a terzi, poiché è fatto obbligo a quest'ultimi di provvedere all'attivazione del servizio obbligatorio anche se organizzato direttamente dall'amministrazione del Teatro Stabile;

Resta inteso che nel caso in cui sia il Comune di Venezia a richiedere la concessione d'uso del teatro il costo dei V.V.F.F. è a carico del Comune anche se a provvedere all'organizzazione del servizio è il Teatro Stabile. Il Teatro Stabile si obbliga ad essere titolare unico dell'eventuale recupero dell'intero costo dei servizi dei V.V.F.F. e ad usare correttamente tutti i sistemi che lo consentano in virtù di leggi e regolamenti già in essere o eventuali nuove norme inerenti all'ottenimento del rimborso.

Non sono ammesse a consuntivo spese diverse da quelle per il quale il contributo è erogato.

Il tutto in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 lettera f; art. 13 dello Statuto dell'Ente;

#### **ART.6**

E' fatto divieto al Teatro Stabile di effettuare qualsiasi lavoro di modifica alle strutture ed impianti esistenti senza previa autorizzazione del comodante. L'Amministrazione comunale si riserva di autorizzare le proposte di acquisizione, cambio o modifica delle attrezzature e materiali di scena e delle dotazioni previste in apposito piano di miglioramento della funzionalità del Teatro Stabile con la previsione dei tempi di ammortamento necessarie.

I beni acquisiti in tale forma resteranno di proprietà del Comune alla scadenza dei termini di ammortamento; anche se verranno registrati tra le dotazioni del teatro dal momento del loro utilizzo.

#### **ART.7**

E' fatto obbligo al Teatro Stabile di osservare tutte le prescrizioni e misure di sicurezza vigenti in materia, nonché quelle ulteriori eventualmente disposte dalla C.P.V.L.P.S.

#### **ART.8**

Le parti devono provvedere alla ricognizione dei beni oggetto della presente convenzione, provvedendo alla stesura del verbale di consistenza in data 18.2.1994 Prot. N. 19 che viene confermata nella sua rispondenza alla situazione esistente alla data odierna.

E' fatto divieto al Teatro Stabile di trasferire tali beni in sede diversa dal Teatro Goldoni se non per svolgere temporaneamente manifestazioni teatrali in sedi diverse dell'ambito del Comune di Venezia.

#### **ART.9**

La gestione del bar all'interno del Teatro e del servizio di guardaroba sono affidati alla Direzione del Teatro Stabile che farà propri i proventi senza oneri a carico del Comune, che comunque resta escluso da ogni responsabilità derivante dal rapporto di lavoro col personale.

La gestione del bar potrà inoltre essere effettuata a mezzo ditta individuata dal Teatro Stabile ferma restando la condizione di esclusione di qualsiasi onere e responsabilità per il Comune.

#### **ART.10**

Per le manifestazioni organizzate e richieste dal Comune con svolgimento al Teatro Goldoni, compatibilmente con la Stagione di Prosa, il Teatro Stabile metterà a disposizione i servizi del teatro *e il personale necessario*, per un periodo di norma non superiore a 15 giorni l'anno, senza ulteriori oneri per il richiedente.

Nelle giornate concesse a titolo gratuito il Comune disporrà del Teatro per un totale di tredici ore lavorative a giornata, orientativamente dalle ore 9.00 alle 24.00 con possibilità di concordare orari diversi in casi di particolari tipologie di spettacolo. Nell'ambito dell'utilizzo di tali giornate gratuite, il Comune di Venezia si impegna al rimborso delle spese vive per eventuali servizi aggiuntivi: straordinario personale di palcoscenico, attrezzature tecniche non in dotazione allo Stabile.

Il Comune di Venezia potrà usufruire delle 15 giornate in proprio o per il tramite di altri soggetti, Associazioni o Agenzie.

I service tecnici potranno essere acquisiti autonomamente dall'Amministrazione Comunale o dai coorganizzatori se richiesto dagli stessi.

Tali periodi, e gli altri che dovessero essere richiesti dal Comune, dovranno essere indicati con congruo preavviso per garantire la compatibilità con gli impegni di programmazione.

Superate le 15 giornate di concessioni annue gratuite, il Comune si impegna a rimborsare le effettive spese di personale e pulizia, nonché gli altri eventuali costi specificatamente sostenuti per realizzare le manifestazioni stesse.

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale in occasione delle manifestazioni e celebrazioni cittadine (del Carnevale in particolare) il Teatro Stabile si impegna di inserire nella programmazione ordinaria, rappresentazioni in tono con la specificità della festa.

### **ART.11**

Per i periodi indicati al precedente art.10 il Comune si riserva di concedere a terzi il Teatro Goldoni in accordo con la Direzione Artistica del Teatro Stabile, al Comune verranno corrisposte con versamento alla Tesoreria Comunale, (le quote relative alla concessione qualora il comune ritenesse di esigerle). Il Comune di Venezia deve essere informato semestralmente delle tariffe applicate dall'Associazione Teatro Stabile a terzi per l'utilizzo del Teatro Goldoni o comunque di ogni variazione.

### **ART.12**

Per le attività diverse da quelle stabilite dall'art.3 dello statuto tra il Comune di Venezia e il Teatro Stabile, si convengono con singoli atti, collaborazioni per la realizzazione di attività promozionali e programmi speciali concordati annualmente sul Teatro Goldoni. Il Teatro Stabile comunica con congruo anticipo la programmazione del Teatro Goldoni alla Direzione Beni e Attività Culturali affinché non vi siano incompatibilità tra programmi con altri teatri programmati dal Comune. Il Teatro Stabile può eventualmente proporre spettacoli per i Teatri di proprietà o in gestione al Comune di Venezia al fine di armonizzare le programmazioni. Rimane esclusiva del Comune la decisione finale sulla formulazione dei cartelloni anche in base all'art. 2 di codesta convenzione.

Per la stagione di prosa promossa dalla Direzione Beni e Attività Culturali (al Teatro Toniolo o altro spazio alternativo a questo), Comune e Teatro Stabile convengono di tenere annualmente entro il mese di marzo una riunione informativa per l'armonizzazione delle stagioni al fine di evitare ove possibile sovrapposizioni con le stagioni del Teatro Goldoni e del Teatro Verdi di Padova.

Rimane esclusiva del Comune la decisione finale sulla formulazione del cartellone dei teatri direttamente gestiti.

### **ART. 13**

Il Comune di Venezia conferisce all'Associazione Teatro Stabile del Veneto quanto segue:

1) Un contributo nella misura non inferiore del 20,24%, tenuto conto della partecipazione della Regione Veneto (47,62%), del Comune di Padova (20,24%) e del Comune di Vicenza (11,90%), della sovvenzione erogata dallo Stato italiano quale quota parte dell'apporto annuo dei soci fondatori e successivamente aderenti. L'apporto annuo dei soci, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto non potrà essere complessivamente inferiore alla sovvenzione annua governativa, e dovrà intendersi riferito allo stanziamento Ministeriale dell'anno precedente. Il contributo del Comune di Venezia sarà erogato nella misura dell'85% all'inizio dell'anno. Il rimanente 15% ed eventuale conguaglio in relazione all'effettivo ammontare del contributo statale per l'anno di riferimento ad approvazione del consuntivo.

**ART.14**

Le parti, anche singolarmente, potranno convenire di recedere dal rinnovo della Convenzione inviando disdetta entro il 30 giugno, confermando tuttavia la prosecuzione del comodato e gli obblighi degli Enti fondatori, come stabiliti dal citato art. 13 dello Statuto dell'Associazione.

**ART.15**

Il Teatro Stabile presenterà al Comune un bilancio semestrale di verifica relativo alle attività dell'Associazione Teatro Stabile ai fini del controllo di gestione.

**ART.16**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico del Teatro Stabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, 30 marzo 2007

*Direttore Beni, Attività e  
Produzioni Culturali  
Prof. Giandomenico Romanelli*

*Presidente Teatro Stabile  
del Veneto "C. Goldoni"  
Dott.ssa Laura Barbiani*



Direzione Beni, Attività  
e Produzioni Culturali  
Servizio Teatri e Spettacolo

Mestre, 6 maggio 2008  
Prot. n. 191983

Con la presente, a completamento degli accordi stabiliti dalla Convenzione letta, confermata e sottoscritta a Venezia presso il Teatro "C. Goldoni", S. Marco, 4650/B in data 30 marzo 2007 tra:

1) L'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO "CARLO GOLDONI", rappresentata dal Presidente dell'Associazione stessa, domiciliato presso l'Associazione stessa in Venezia, San Marco n.4650/b. Domicilio fiscale dell'Associazione: Venezia – San Marco n. 4650/b, codice fiscale n. 02630880272

E

2) IL COMUNE DI VENEZIA, con sede in Venezia, Cà Farsetti 4136, C.F. e P. I.V.A. 00339370272, rappresentato dal Prof. Giandomenico Romanelli, nato a Venezia il 01.02.1945, residente a Venezia Castello, nella sua qualità Direttore Centrale Beni, Attività e Produzioni Culturali,

**le parti concordano la modifica dell'art. 13 come di seguito specificato:**

### ART. 13

Premesso che l'apporto annuo dei soci, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto non potrà essere complessivamente inferiore alla sovvenzione annua governativa, e dovrà intendersi riferito allo stanziamento Ministeriale dell'anno precedente, il Comune di Venezia conferisce all'Associazione Teatro Stabile del Veneto quanto segue:

un contributo come socio fondatore nella misura non inferiore del 20,24% della sovvenzione erogata dallo Stato italiano, tenuto conto della partecipazione della Regione Veneto (47,62%), del Comune di Padova (20,24%) e del Comune di Vicenza (11,90%).

Un ulteriore contributo a copertura delle spese di esercizio del teatro Goldoni. Tali contributi saranno erogati nella misura dell'85% entro 30 giorni dalla data dell'esecutività del PEG del Comune di Venezia, e il rimanente 15% ed eventuale conguaglio in relazione all'effettivo ammontare del contributo statale per l'anno di riferimento entro 90 giorni dall'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto  
Venezia, 6 maggio 2008

Direttore Beni, Attività e  
Produzioni Culturali  
Prof. Giandomenico Romanelli

La Presidente del  
Teatro Stabile del Teatro Stabile  
del Veneto "C. Goldoni"  
Dott.ssa Laura Barbiani